



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 41 DEL 22.07.2020

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

- Vista:** La delibera di Giunta n° 42 del 16 Luglio 2020 avente per oggetto "*Istituzione area pedonale urbana via Margherita - Amantea*" con la quale sono state stabilite le modalità di funzionamento dell'area pedonale di via Margherita, prevedendone l'istituzione quotidiana fino al 06/09/2020;
- Ritenuto** dover dare attuazione alla volontà dell'Ente mediante adozione di provvedimento finalizzato a garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica sia dei pedoni nell'evitare sinistri che per l'inquinamento ambientale dovuto a gas di scarico e di rumori molesti;
- Vista** la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto** gli artt. 5 comma 3 e 7 comma 1 lett. a), 159 del C.d.S. D.lgs. 285/92,

ORDINA

Di disciplinare l'AREA PEDONALE URBANA (A.P.U.) interessante via Margherita con le seguenti modalità e decorrenze:

dal 24/07/2020 al 06/09/2020

- **dalle ore 19.00 alle ore 02.00: Via R. Margherita** dall'intersezione con **via Dogana** fino all'intersezione **Via Nuova-Via Orti; Via della Vittoria; Via E. Noto nel tratto compreso tra via Mazzini e viale R. Margherita;**
- **dalle ore 21.00 alle ore 02.00: Via Nuova** nel tratto compreso tra Piazza Unità d'Italia e Via R. Margherita; **Piazza Commercio; Via Vittorio Emanuele** da Piazza Commercio fino all'intersezione con Via della Libertà;
- **dalle ore 21.00 alle ore 02.00: Via R. Margherita** dall'intersezione con Via Stromboli fino all'intersezione con **Via Dogana** ed all'intersezione con **Via Palinuro. Via Margherita**, dall'intersezione di **via Palinuro** fino all'intersezione con **via Lungomare**, sarà percorribile a senso unico di marcia direzione Est – Ovest.

Nelle zone interessate, nello stesso periodo e negli stessi orari, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta a spese dei proprietari/trasgressori.

Saranno consentiti gli attraversamenti perpendicolari di via Dogana e via Stromboli, nonché dalle ore 19:00 alle ore 21:00 l'attraversamento da Via Nuova a Via Orti.

I residenti di via Margherita titolari di garage o ricoveri privati ove collocare i veicoli potranno accedere nell'area pedonale solo per il transito e per raggiungere il luogo di ricovero.

Per tutta la durata della a.p.u. estiva sono sospese le agevolazioni alla sosta dei cittadini residenti negli orari di funzionamento della chiusura.

I Il transito in deroga alla presente ordinanza, nelle vie e piazze dell' A.P.U., è consentito:

- ai veicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno;
- ai veicoli: delle Forze Armate: dei servizi di Polizia, Antincendio, Autoambulanze e di soccorso in genere e della Protezione Civile.

E' comunque fatto obbligo ai veicoli autorizzati di transitare nell'Area Pedonale Urbana, nelle vie e piazze e negli orari consentiti, ad una velocità particolarmente ridotta.

DISPONE

Altresì che la chiusura e la riapertura dell'area interessata negli orari previsti è affidata al servizio manutentivo.

La presente ordinanza:

1. sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale;
 2. sarà inserita sul sito internet istituzionale www.comuneamantea.gov.it ;
 3. sarà trasmessa ai seguenti destinatari:
 - a) Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - c) ASP di Cosenza – Distretto di Amantea;
 - d) Delegazione di Spiaggia di Amantea;
 - e) Commissariato di P.S. di Paola;
 - f) Servizio 118 – Cosenza;
 - g) Ufficio Tecnico Manutentivo Comunale
- per quanto di competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Responsabile di Settore
Avv. Camela Chiellino

